

(N. 1370)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre 1950
(V. Stampato N. 1594)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 NOVEMBRE 1950

Erezione in ente di diritto pubblico della Fondazione « Gerolamo Gaslini »
con sede in Genova

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È eretta in Ente di diritto pubblico, con sede in Genova, la « Fondazione Gerolamo Gaslini », che trae origine dall'atto costitutivo 28 novembre 1949, a rogito del notaio Schiaffino in Genova, con il quale il Cavaliere del lavoro Gerolamo Gaslini trasferisce in proprietà alla fondazione stessa tutto il suo patrimonio valutato in lire 1.332.838.040, oltre i valori liquidi che risulteranno al momento del trapasso della gestione.

Art. 2.

La Fondazione ha per iscopo, in linea principale, di esercitare la difesa e l'assistenza dell'infanzia e della fanciullezza in tutte le sue

forme, mediante il potenziamento dell'Istituto « Giannina Gaslini », costituito dallo stesso fondatore ed eretto in ente morale con regio decreto 5 settembre 1940.

All'uopo, la Fondazione gestirà il suo patrimonio e devolgerà al detto istituto le proprie rendite, salvo le particolari destinazioni previste dallo statuto e, occorrendo, cespiti del patrimonio stesso.

Art. 3.

La « Fondazione Gerolamo Gaslini », pur non rivestendo il carattere di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, fruisce delle disposizioni di favore vigenti o che saranno emanate nell'interesse degli istituti operanti nel quadro della legge suddetta.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, disciplinata dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, relativamente ai beni trasferiti dal fondatore.

Le somme pagate fino alla data predetta non sono rimborsabili.

Art. 5.

La « Fondazione Gerolamo Gaslini » è posta sotto l'alta vigilanza del Ministro dell'interno.

Sono soggetti all'approvazione del Ministro dell'interno il bilancio annuale ed il conto con-

suntivo, il regolamento organico del personale e quelli relativi all'ordinamento ed al funzionamento della Fondazione stessa, nonché le deliberazioni riguardanti l'alienazione e la trasformazione del patrimonio immobiliare.

Art. 6.

Lo statuto organico della Fondazione e le eventuali successive modificazioni sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.